**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno 69°** **ROMA - Mercoledì, 12 dicembre 1928 - ANNO VII** **Numero 288**

**Abbonamenti.**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 100 | 60 | 40 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 200 | 120 | 70 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I). | » | 70 | 40 | 25 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 120 | 80 | 50 |

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

*In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.* I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.**

**Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.**

Gli abbonamenti si fanno presso **l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

---

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:** Alessandria: *Boffi Angelo,* via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe,* Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.,* via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.,* via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A.* e *F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo,* via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.,* Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio,* via Farini, 6; *Messaggerie Italiane,* via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.,* Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.,* Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò,* via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale,* via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe,* via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini,* piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando,* piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane,* Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »,* via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.,* Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale,* via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane,* via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.,* Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi,* Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo,* Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.,* Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale,* via Bocchetto, 8; *A. Vallardi,* via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote,* Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves,* via Guglielmo S Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio,* via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane,* via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio,* Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio.* — Padova: *Angelo Draghi,* via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza,* Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana,* Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale,* via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta,* via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt,* piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini,* via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli,* via degli Orfani, 88; *Maglione,* via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi,* via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale,* vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane,* via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi,* Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo,* via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin,* via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti,* Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda,* Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino,* via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi,* via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti,* via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.,* piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale,* via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.,* via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane,* via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci,* Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori,* via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli,* Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato,* Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti,* via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani,* via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca,* via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla,* via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld,* piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold,* Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier,* via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli,* Galleria de Cristoforis.

**Vegganst le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».**

## AVVISO.

**I signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » del Regno d'Italia per l'anno 1929 sono pregati, nel loro interesse, di farlo subito.**

**La Libreria dello Stato (Ministero delle finanze) non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.**

---

## SOMMARIO

**Numero di pubblicazione**

### LEGGI E DECRETI

**PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO**



**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**



**CONCORSI**



IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO



# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 3135.

LEGGE 29 novembre 1928, n. 2675.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 9 aprile 1928, n. 696, portante modificazioni al R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente la istituzione dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 aprile 1928, n. 696, portante modificazioni al R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente la istituzione dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3136.

LEGGE 2 dicembre 1928, n. 2679.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 11 ottobre 1928, n. 2311, concernente il riordinamento dei servizi delle concessioni governative, dei trattati di pace e del tesoro, nonchè di quelli del bollo, del registro e del demanio.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto 11 ottobre 1928, n. 2311, concernente il riordinamento dei servizi delle con-

cessioni governative, dei trattati di pace e del tesoro, nonchè di quelli del bollo, del registro e del demanio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 3137.

LEGGE 2 dicembre 1928, n. 2680.

**Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari, per l'esercizio finanziario 1928-29, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario medesimo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 11 ottobre 1928, n. 2227, e 4 ottobre 1928, n. 2257, concernenti variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29.

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 20 luglio 1928, n. 2247, 4 ottobre 1928, n. 2243, e 4 ottobre 1928, n. 2245, concernenti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1928-29.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 3138.

LEGGE 2 dicembre 1928, n. 2681.

**Convalidazione del R. decreto 29 luglio 1928, n. 1756, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convalidato il R. decreto 29 luglio 1928, n. 1756, concernente la 4ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 3139.

LEGGE 26 novembre 1928, n. 2682.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, recante norme per la costituzione ed il funzionamento della Sezione magistrale di scherma.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, recante norme per la costituzione ed il funzionamento della Sezione magistrale di scherma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 3140.

LEGGE 26 novembre 1928, n. 2684.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 72, contenente provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 72, contenente provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 3141.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 novembre 1928, n. 2695.

**Provvedimenti per la costruzione della strada da Gargnano a Riva di Trento.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze, per la guerra e per l'economia nazionale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di iniziare i lavori della strada Gargnano-Riva di Trento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la costruzione, a cura del Consorzio costituitosi tra le provincie di Brescia, Trento e Comuni interessati, della strada da Gargnano a Riva di Trento, per l'importo di L. 31,100,000, giusta progetto approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

A tale spesa lo Stato contribuisce nella misura del 60 per cento mediante corresponsione di annualità trentennali comprensive di capitale e interessi, al tasso del 6.50 per cento.

Art. 2.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere di costruzione della strada suddetta.

Art. 3.

La liquidazione del contributo statale avverrà in corso d'opera mediante certificati scontabili, da emettersi dal Ministero dei lavori pubblici e da quello delle finanze, sulla base del rapporto percentuale fra la quantità dei lavori previsti nel detto progetto, da considerarsi d'importo fisso ed invariabile, e quella dei lavori effettivamente eseguiti, quale risulterà da regolari stati di avanzamento da rilasciarsi dal competente ufficio del Genio civile.

I detti certificati avranno per oggetto la garanzia del pagamento annuale della quota parte di contributo governativo corrispondente alla quota parte dei lavori come sopra conteggiati, salva la detrazione dei due decimi di garanzia da liquidare nell'ultimo certificato che verrà rilasciato a saldo del contributo governativo quando la strada sarà collaudata ed aperta al transito.

I pagamenti delle annualità saranno effettuati il 1° giugno di ciascun anno.

In relazione a ciascun certificato il Consorzio potrà effettuare la cessione della somma liquidata col certificato stesso presso gli istituti di credito o Casse di risparmio.

Il Ministero dei lavori pubblici, accettando tale cessione, resta impegnato a pagare le annualità cedute all'ente cessionario che rimane estraneo a qualunque rapporto che possa sorgere tra il Consorzio e lo Stato.

Art. 4.

Le Casse di risparmio, anche in deroga dei propri statuti, sono autorizzate a concedere mutui e sovvenzioni al Consorzio, capitalizzando il contributo dello Stato ed accettando in cessione i certificati di liquidazione di annualità rilasciati dallo Stato stesso.

Art. 5.

Per l'esecuzione dei lavori e per la loro contabilità il Consorzio dovrà attenersi alle norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

L'ingegnere capo del Genio civile, da solo o con altri funzionari che potranno anche essere a ciò delegati dal Ministero dei lavori pubblici o da quello delle finanze, avrà diritto di esaminare, quando sarà stimato necessario ed opportuno da lui o dal Ministero, la contabilità dei lavori e di procedere ad ogni altro accertamento.

Art. 6.

Il collaudo dei lavori sarà eseguito da un ispettore superiore del Genio civile o da una Commissione, che verranno a ciò delegati dal Ministero dei lavori pubblici, in conformità di quanto è prescritto dalle disposizioni in vigore per i collaudi dei lavori di conto dello Stato.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII*
*Atti del Governo, registro 279, foglio 77.* — SIROVICH.

---

Numero di pubblicazione 3142.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1928, n. 2697.

**Proroga del termine assegnato al comune di Bologna per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, convertito nella legge 12 gennaio 1928, n. 29;

Veduto il decreto Ministeriale 5 aprile 1928, col quale, in applicazione del suaccennato decreto, vennero estese all'Amministrazione comunale di Bologna le disposizioni del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, per il termine in esso stabilito;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare, nei confronti della predetta Amministrazione comunale, il termine suaccennato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il termine assegnato al comune di Bologna con decreto Ministeriale 5 aprile 1928, a norma del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, e per l'esercizio delle facoltà eccezionali di cui al detto decreto-legge, relativamente al riordinamento degli uffici e dei servizi ed alla dispensa del personale, è prorogato fino al 30 giugno 1929.
L'efficacia di detta proroga si estende anche ai provvedimenti adottati nel periodo dalla scadenza del termine, di cui al succitato decreto Ministeriale, emesso in applicazione del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII*
*Atti del Governo, registro 279, foglio 79.* — SIROVICH.

---

Numero di pubblicazione 3143.

REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. 2699.

**Conferimento di un posto di grado nono nel ruolo del personale scientifico e tecnico dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduti i Nostri decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 31 dicembre 1923, n. 3164, e 19 gennaio 1928, n. 155;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a conferire uno dei posti di grado nono attualmente vacanti nel ruolo del personale scientifico e tecnico dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità ad un funzionario di grado nono del gruppo *A* del ruolo dell'Amministrazione centrale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII*
*Atti del Governo, registro 279, foglio 82.* — SIROVICH.

---

Numero di pubblicazione 3144.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1928, n. 2701.

**Provvedimenti per accelerare la liquidazione dei danni di guerra ad enti pubblici locali nelle tre Venezie e soppressione del Commissariato per i danni di guerra.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico 27 marzo 1919, n. 426;
Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925;
Visto il decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2094;
Visto il decreto-legge 18 aprile 1920, n. 523;
Vista la legge 10 dicembre 1922, n. 1722;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 106;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50;
Ritenuta l'urgenza di provvedere con opportuni provvedimenti ad accelerare le operazioni di liquidazione dei danni di guerra subìti dagli enti pubblici nelle tre Venezie e di portare così rapidamente a fine l'opera della riparazione dei danni di guerra;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme rimanendo le norme concernenti le riparazioni dei danni di guerra, la loro valutazione, liquidazione e pagamento, il Commissariato per la riparazione dei danni di guerra nelle regioni Venete e finitime è soppresso col 31 gennaio 1929.
Le attribuzioni del Commissariato sono devolute al Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale dell'edilizia, viabilità e porti.

Art. 2.

A datare dal 1° febbraio 1929 il Comitato per la riparazione dei danni di guerra è costituito come segue:
*a*) dal direttore generale dell'edilizia, viabilità e porti, presidente, o da un suo delegato;
*b*) da due funzionari del Genio civile, di grado non inferiore a quello di ingegnere capo;

c) da un funzionario nominato dal Ministero delle finanze.

Dei due funzionari del Genio civile, uno è scelto tra gli ingegneri capi del Genio civile del Compartimento del Magistrato alle acque, su designazione del presidente del Magistrato stesso.

Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a prendere parte con voto consultivo, ed ove il presidente lo richieda, il funzionario amministrativo e quello di ragioneria particolarmente preposti alla trattazione degli affari concernenti la riparazione dei danni di guerra.

Art. 3.

Alle Provincie, ai Comuni, alle istituzioni pubbliche di beneficenza ed alle chiese parrocchiali ed assimilate è fissato il termine di anni due, dalla data dell'autorizzazione per parte del competente organo liquidatore dei danni di guerra, per l'esecuzione diretta dei lavori di riparazione dei loro immobili danneggiati dalla guerra. Solo in casi eccezionali, per le opere di maggiore importanza potrà essere accordata una proroga.

Scaduto inutilmente detto termine, gli enti decadono dal diritto al rimborso delle spese occorrenti per le opere o per quella parte di esse che ancora rimane da eseguire.

I lavori autorizzati fino ad oggi devono essere ultimati entro due anni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Il pagamento dei lavori di riparazione dei danni di guerra che eseguono direttamente gli enti suddetti può essere effettuato in base alle liquidazioni finali presentate dagli enti, prescindendo dal collaudo da parte degli organi tecnici governativi, qualora la liquidazione non superi le L. 10,000 a prezzi attuali.

Art. 5.

Non si procede d'ora innanzi a ricupero alcuno per i lavori indebitamente eseguiti dallo Stato a favore degli enti ricordati, quando i lavori stessi interessino immobili di carattere demaniale o di uso pubblico ai quali non possa attribuirsi valore venale.

Art. 6.

Fermo rimanendo quant'altro stabilito in materia dalle leggi vigenti, non sarà fatto d'ora innanzi alcun addebito agli enti pubblici di cui trattasi, quando il maggior valore venale derivato agli immobili di loro proprietà in dipendenza dei lavori indebitamente eseguiti dallo Stato od il valore venale per le opere nuove siano inferiori per ogni immobile a L. 10,000 a prezzi attuali.

Tanto in questo caso, quanto in quello contemplato dal precedente articolo, conservano però pieno valore le speciali pattuizioni che fossero intervenute tra enti pubblici e ufficio esecutore dei lavori circa il rimborso delle spese o circa la determinazione del valore venale o del suo aumento.

Art. 7.

Le disposizioni di cui al R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50, e del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1382, riguardanti le anticipazioni per la ricostruzione dei beni danneggiati nelle nuove Provincie in conseguenza di prestazioni di guerra operate dalle autorità austro-ungariche, sono, in quanto applicabili, estese alle Provincie, ai Comuni, alle istituzioni pubbliche di beneficenza ed alle chiese parrocchiali ed assimilate.

Il provvedimento relativo alla concessione delle anticipazioni di cui sopra sarà preso, nel concorso delle condizioni di fatto e di diritto previste dai citati decreti, dal Ministro per i lavori pubblici, su parere conforme del Comitato di cui all'art. 2, che sostituisce, a tutti gli effetti, la Commissione prevista nei decreti citati.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad emanare ogni altra norma necessaria per l'attuazione del presente articolo.

Art. 8.

Le contabilità degli agenti consegnatari dei magazzini, dipendenti dal Commissariato per le riparazioni sia nelle nuove che nelle antiche Provincie del Regno, che non siano state alla data del presente decreto completate, rivedute e parificate, s'intendono discaricate agli effetti contabili, salve ed impregiudicate le responsabilità emerse o che potessero emergere per fatti inerenti alle gestioni stesse.

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, dispone tutte le indagini e verifiche che riterrà del caso.

L'iniziativa delle indagini e verifiche può essere anche presa dal Ministro per le finanze.

Art. 9.

Tutti gli atti e documenti relativi alla gestione dei magazzini di cui al precedente articolo sono conservati a cura del Ministero dei lavori pubblici per un periodo di almeno dieci anni dalla fine dell'esercizio cui si riferiscono. Il Ministro interessato, di concerto con il Ministro per le finanze, sentita la Corte dei conti, determina quali documenti debbono essere conservati per un maggior numero di anni.

Art. 10.

Le disposizioni di questo decreto andranno in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1928 - Anno VII*
*Atti del Governo, registro 279, foglio 89.* — CASATI.

---

Numero di pubblicazione 3145.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1928, n. 2698.

**Norme per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti a Fiume.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, col quale è stato approvato l'accordo fra il Regno d'Italia ed il Re-

gno dei Serbi, Croati e Sloveni, sottoscritto a Roma il 27 gennaio 1924, circa l'annessione di Fiume all'Italia;

Visto l'accordo sull'acquisto del diritto di cittadinanza, di cui all'allegato *F* del R. decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2175, che dà esecuzione agli accordi ed alle convenzioni fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, firmati a Nettuno il 20 luglio 1925;

Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723, che regola la cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di regolare lo stato di cittadinanza anche delle persone non pertinenti a Fiume ma ivi residenti;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e degli esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il prefetto di Fiume ha facoltà di conferire, con suo decreto, la cittadinanza italiana agli stranieri residenti a Fiume ininterrottamente da almeno un quinquennio, i quali abbiano adottata come lingua d'uso la lingua italiana.

Per il tempo anteriore al 22 febbraio 1924, si terrà conto, agli effetti del compimento del quinquennio, anche della residenza ininterrotta in altri Comuni del Regno.

Art. 2.

Le domande pel conferimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo precedente, sono presentate al prefetto di Fiume, che decide in merito, sentita una speciale Commissione consultiva, nominata dal prefetto stesso e composta di sette membri, di cui uno con funzioni di presidente, da designarsi dal primo presidente della Corte di appello di Fiume. La Commissione è assistita da un segretario, senza voto, nominato dal prefetto.

La Commissione delibera a maggioranza di voti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno quattro membri, oltre il presidente.

Art. 3.

Le domande per il conferimento della cittadinanza italiana devono contenere l'indicazione dell'attuale stato di cittadinanza del richiedente ed essere corredate dei seguenti documenti:

*a*) atto di nascita;

*b*) certificato sulla situazione di famiglia;

*c*) certificato da cui risulti la residenza, a termini del precedente art. 1;

*d*) certificato di buona condotta da rilasciarsi dal municipio di Fiume;

*e*) attestazione del municipio di Fiume o regolare atto notorio, da cui risulti che l'interessato abbia adottata come lingua d'uso la lingua italiana.

Qualora il richiedente non produca un certificato, rilasciato dall'autorità competente, comprovante lo svincolo dalla cittadinanza d'origine, e non risulti che lo svincolo avvenga di diritto per effetto del conferimento della cittadinanza italiana, nel decreto e nei certificati relativi sarà annotato che la cittadinanza conferita non attribuisce al concessionario il diritto ad invocare la protezione delle Regie autorità di fronte alle autorità del Paese di origine.

Art. 4.

Contro il provvedimento del prefetto di Fiume, con cui viene negato il conferimento della cittadinanza italiana, ai sensi del presente decreto, è ammesso il ricorso al Ministro per l'interno, da prodursi per il tramite della Prefettura di Fiume, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa.

Il Ministro per l'interno decide sul ricorso, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 5.

La consegna del decreto di conferimento della cittadinanza è fatta dal ricevitore del registro, previo pagamento della tassa di concessione governativa, stabilita al n. 1 della Tabella A annessa al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279; ed il decreto non avrà efficacia giuridica se la persona, alla quale la cittadinanza è conferita, non presti, entro il termine di sei mesi dalla consegna, stabilito dall'art. 3 del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949, il giuramento di cui all'articolo 5 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Il conferimento della cittadinanza italiana ha piena efficacia agli effetti della legge 13 giugno 1912, n. 555, a decorrere dalla data del prestato giuramento.

Art. 6.

Le donne maritate seguono la cittadinanza del marito ed i figli minori di 18 anni, all'entrata in vigore del presente decreto, seguono quella dei genitori o del genitore esercente la patria potestà.

Art. 7.

Le domande, i certificati, i ricorsi ed ogni altro atto relativo all'acquisto della cittadinanza italiana a norma del presente decreto sono esenti da qualsiasi diritto o tassa.

E' anche concessa l'esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa nei casi e con le modalità stabilite dal R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1723.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *dicembre* 1928 - *Anno VII*
*Atti del Governo, registro* 279, *foglio* 80. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3146.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2655.

**Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione della Roggia Strona, con sede in Somma Lombardo.**

N. 2655. R. decreto 25 ottobre 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione della Roggia Strona, con sede nel comune di Somma Lombardo, provincia di Varese, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII*

---

Numero di pubblicazione 3147.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2696.

**Approvazione dello statuto dell'Ospedale civico « Renzetti », in Lanciano.**

N. 2696. R. decreto 29 novembre 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Ospedale civico « Renzetti », in Lanciano.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1928 Anno VII*

---

REGIO DECRETO 13 novembre 1928.

**Approvazione della nomina del presidente dell'Unione industriale fascista delle provincie di Torino e Aosta.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Visto l'art. 23, ultimo comma, dello statuto dell'Unione industriale fascista delle provincie di Torino ed Aosta, approvato con Nostro decreto 24 aprile 1927, n. 652;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. Silvio Ferracini a presidente della menzionata Unione, da essa dipendente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del comm. Silvio Ferracini a presidente della Unione industriale fascista delle provincie di Torino e Aosta.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1928 - Anno VII*
*Registro n. 1 Corporazioni, foglio 194.* — SABBATINI.

(553)

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Abramich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Abramich Maria vedova di Giuseppe, figlia di Carlo Balde e di Elisabetta Puzzer, nato a Trieste il 4 dicembre 1902, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Egle fu Giuseppe, nata a Fiume l'8 aprile 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(444)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome «Abramich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Abramich Mario, figlio di Matteo e di Lucia Dapcich, nato a Pola il 22 febbraio 1903, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(445)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Abramich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Abramich Michele, figlio del fu Michele e della fu Caterina Barbich, nato a Bescanuova (Veglia) il 7 agosto 1859, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Hrastina Irene-Giuseppina fu Giovanni e di Michela Sachetich, nata a Segna il 21 luglio 1856.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(446)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ambrosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrosich Francesco, figlio del fu Giacomo e della fu Clotilde Samassa, nato a Pola il 15 agosto 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(447)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ambrosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrosich Ettore, figlio del fu Ettore e di Francesca Scala, nato a Pola il 14 settembre 1913, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai fratelli nati a Pola: Mario, il 23 gennaio 1915; Marinella, il 29 marzo 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(448)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Alzich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Alzich Antonio Michele, figlio illegittimo e della fu Caterina, nato a Spalato il 23 settembre 1861, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Alsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Speranza fu Angelo e fu Francesca Zuccherich, nata a Dignano il 17 dicembre 1865.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(449)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Alzich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Alzich Angelo, figlio di Antonio e di Francesca Speranza, nato a Pola il 5 giugno 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Alsi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Benussi fu Giovanni e fu Enrica Chiole, nata a Pisino il 22 aprile 1886; ed alla figlia Anelda-Antonia, nata a Pola il 26 settembre 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(450)

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Alessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Alessich Stefano, figlio del fu Marco e fu Michela Benussi, nato a Fiume il 20 agosto 1856, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Alessi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Agolante Antonia di Matteo e di Maria Jurissich, nata a Pisino il 9 aprile 1854; ed al nipote Pietro Carlo Alessich illegittimo di Anna-Maria Alessich, nato a Pola il 23 agosto 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(451)

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Alessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Alessich Carlo, figlio di Stefano e di Antonia Agolante, nato a Pola il 20 dicembre 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Alessi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Noemi Rossich di Francesco Rossich e di Caterina Misera, nata a Pola il 17 dicembre 1896 ed ai figli nati a Pola: Novello, l'8 maggio 1919; Mario, l'11 luglio 1920; Gigliola, il 7 settembre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(452)

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Aistleitner » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Aistleitner Amalia, figlia del fu Lodovico e Riva Antonia, nata a Padova l'8 luglio 1866, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Asti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Maria Alfonsa, nata a S. Pietro di Gorizia il 30 gennaio 1889.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(453)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Africh » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Africh Bruno, figlio del fu Giuseppe e di Teresa Filinich, nato a Pola il 10 giugno 1906, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Afri ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(454)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Africh » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Africh Enrico Giacomo, figlio del fu Giovanni e della fu Caterina Hvada, nato a Pola il 9 dicembre 1875, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Afri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Genoveffa Govich di Antonio e di Maddalena Predonzan, nata a Pirano il 26 settembre 1876; ed ai figli nati a Pola: Guido, il 1° aprile 1903; Adalgisa, il 7 aprile 1907; Palermo-Felice, il 13 settembre 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(455)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ambrozic » (Ambrozich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrozic Giovanni, figlio illegittimo di Francesca, nato a Idria il 9 gennaio 1918, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(456)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Ancich Maria, figlia del fu Giuseppe e della fu Maria Per, nata a Pola il 19 gennaio 1879, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Anci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(457)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ancich Amberto, figlio del fu Antonio e della fu Marcella Samanich, nato a Fiume il 1° giugno 1889, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Anci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(458)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Andreicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Andreicich Antonio, figlio del fu Antonio e di Maria Fachin, nato ad Albona il 1° maggio 1889, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andrei ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vittoria Visintin fu Pietro e di Caterina Doz, nata a Levade (Portole) il 26 giugno 1898, ed al figlio Bruno, nato a Pola l'8 ottobre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(459)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Andretich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Andretich Andrea, figlio del fu Andrea e della fu Angela Muggia, nato a Pola il 5 luglio 1881, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andretti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vavrich Maria di Giovanni e di Caterina Zaccai, nata il 12 marzo 1877 a Rovigno.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(460)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Andrian » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrian Albino, figlio del fu Angelo e di Pasqua Olivo, nato a Fiumicello l'8 ottobre 1875, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andriani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Bertogna fu Angelo e di Maria Pelizzon, nata a Pieris-S. Canziano il 17 agosto 1880; ed alla figlia Gemma, nata a Pola il 15 aprile 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(461)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Andriancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Andriancich Antonio figlio del fu Michele e di Giovanna Rabar, nato a S. Lorenzo di Albona il 23 luglio 1875, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andriani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Verbanaz di Giovanni e di Domenica Faraguna, nata a San Martino d'Albona il 9 settembre 1876; ed ai figli nati a Pola: Mario, il 18 settembre 1904; Giuseppe, il 5 dicembre 1912; Rodolfo, il 16 maggio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(462)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Anicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Anicich Francesco, figlio del fu Marino e della fu Giovanna Carlin, nato a Gallignana l'8 giugno 1872, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Anici ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Francovich di Giovanni e di Maria Depiera, nata a Gallignana il 19 settembre 1875; ed ai figli, nati a Pola: Alberto, il 6 maggio 1903; Anna, l'8 novembre 1906; Francesco Nicolò, il 26 ottobre 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(463)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Antellich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antellich Giovanni, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Puhar, nato a Pola il 29 dicembre 1869, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antelli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giuseppina Zaratin fu Speranzin e fu Giovanna-Biagia Brencich, nata a Pola il 23 febbraio 1872.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(464)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Antesich » è di origine italiana

e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Antesich Maria, figlia del fu Giacomo e di Maria Varesco, nata ad Altura il 13 agosto 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antesi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(465)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Fosca Hlebaz (Hlibaz), nato a Stignano-Pola il 12 dicembre 1897, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Anti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Buich di Tomaso e di Giovanna Zuccon, nata a Pomer il 23 marzo 1901; ed ai figli nati a Pomer: Anna, il 20 luglio 1921; Maria, il 6 novembre 1924; Giovanna, il 22 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(466)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 15 novembre 1926 presentata dalla signora Balter Antonia per la riduzione del suo cognome in quello di « Balteri »;

Considerato che il cognome dell'instante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Balter Antonia, figlia di Agostino e della fu Marzadro Corina, nata a Folas-Isera il 14 maggio 1907, è ridotto nella forma italiana di « Balteri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Reviano-Folas, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termine dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: VACCARI.

(538)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per la pubblica istruzione ha trasmesso in data 10 dicembre 1928 all'On. Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2644, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284, del 6 dicembre 1928-VII) concernente l'istituzione di un Ispettorato generale per gli istituti di educazione e per gli istituti pareggiati e privati di istruzione media classica, scientifica e magistrale.

(561)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

### Riapertura della Biblioteca.

Si rende noto che col 1° dicembre 1928-VII è stata riaperta al pubblico la Biblioteca del Ministero della giustizia e degli affari di culto, trasferita nel nuovo palazzo di via Arenula, col seguente orario: dalle ore 9.30 alle ore 11.30, e dalle ore 15.30 alle ore 18.30 di tutti i giorni feriali.

Per l'accesso dei lettori alla Biblioteca stessa è esclusivamente riservato l'ingresso prospiciente la via della Seggiola (angolo via Arenula).

Roma, 12 dicembre 1928 - Anno VII

(562)

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

### Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto 2 dicembre 1928, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro Lantieri Emilio Bernardo fu Carlo, residente nel comune di Tirano,

distretto notarile di Sondrio, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 3 gennaio 1929.

(556)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto 2 dicembre 1928, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro Giubergia Andrea fu Giuseppe, residente nel comune di Peveragno, distretto notarile di Cuneo, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 9 gennaio 1929.

Roma, 7 dicembre 1928 - Anno VII

(557)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale artificiale « Salubra ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 23 novembre 1926, n. 94, il signor Bonizio Dominici fu Raffaello è autorizzato a mettere in libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Salubra » l'acqua minerale artificiale nazionale preparata nello stabilimento sito in via Fiesolana, n. 10-12.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro verde, di forma comune della capacità di un litro e mezzo litro chiuse con tappo meccanico (uso birra) o con tappo corona.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette di forma rettangolare delle dimensioni di mm. 270×127 per le bottiglie da un litro e di mm. 220×110 per le bottiglie da mezzo litro stampate su carta celestina a colori rosso e nero. L'etichetta è divisa nel senso della lunghezza in tre parti. In quella di sinistra, delimitata da una inquadratura a righe rosse, sono inseriti a caratteri neri i risultati dell'analisi batteriologica, le proprietà igieniche e terapeutiche dell'acqua ed il nome della Società produttrice; in quello di destra — inquadrati come il precedente — sono inseriti i risultati dell'analisi chimica. Nello spazio mediano figurano in alto due tronchi di colonna con capitello riuniti da un tralcio di rose che sormontano la sigla I.T.A.S. stampate in bianco in un medaglione a fondo rosso, al di sotto del quale è stampato su due righe: « Acqua minerale artificiale ».

Segue una targa sulla quale è stampato a carattere rosso il nome dell'acqua, seguito dalle principali qualità terapeutiche di essa.

Fuori quadro, nel basso dell'etichetta, sono riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(558)

### Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale artificiale « Perfecta ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 23 novembre 1926, n. 93, il signor Bonizio Dominici fu Raffaello è autorizzato a mettere in libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Perfecta » l'acqua minerale artificiale nazionale preparata nello stabilimento sito in via Fiesolana, n. 10-12.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro verde, di forma comune della capacità di un litro e mezzo litro chiuse con tappo meccanico (uso birra) o con tappo corona.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette di forma rettangolare delle dimensioni di mm. 270×127 per le bottiglie da un litro e di mm. 220×110 per le bottiglie da mezzo litro stampate su carta bianca a colori rosso e nero. L'etichetta è divisa nel senso della lunghezza in tre parti. In quella di sinistra, delimitata da una inquadratura a righe rosse, sono inseriti a caratteri neri i risultati dell'analisi batteriologica, le proprietà igieniche e terapeutiche dell'acqua ed il nome della Società produttrice; in quello di destra — inquadrati come il precedente — sono inseriti i risultati dell'analisi chimica. Nello spazio mediano figurano in alto due tronchi di colonna con capitello riuniti da un tralcio di rose che sormontano la sigla I.T.A.S. stampate in bianco in un medaglione a fondo rosso, al di sotto del quale è stampato su due righe: « Acqua minerale artificiale ».

Segue una targa sulla quale è stampato a carattere rosso il nome dell'acqua, seguito dalle principali qualità terapeutiche di essa.

Fuori quadro, nel basso dell'etichetta, sono riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(559)

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Noli massimi per il trasporto degli emigranti nel 1° quadrimestre dell'anno 1929.

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;

Raccolte le proposte dei vettori;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e dei Consigli provinciali dell'economia delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai Regi ispettori di emigrazione nonchè di quelle comunicate dai Regi consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Si determina:

Art. 1.

I noli massimi che i vettori potranno adottare per il trasporto degli emigranti dai porti di Genova, Napoli, Palermo e Messina, durante il primo quadrimestre del 1929, sono i seguenti:

*Per gli Stati Uniti:*

| | |
|---|---|
| Piroscafi di 1ª categoria | L. 2050 |
| Id. di 2ª categoria | » 1850 |

*Per il Brasile:*

| | |
|---|---|
| Piroscafi di 1ª categoria | L. 2400 |
| Id. di 2ª categoria | » 2100 |
| Id. di 3ª categoria | » 1800 |

*Per il Plata:*

| | |
|---|---|
| Piroscafi di 1ª categoria | L. 2450 |
| Id. di 2ª categoria | » 2150 |
| Id. di 3ª categoria | » 1850 |

*Per il Centro America:*

| | |
|---|---|
| Piroscafi di 1ª categoria | L. 2500 |
| Id. di 2ª categoria | » 2100 |

Art. 2.

Per il trasporto degli emigranti che imbarcheranno nel porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America, i noli subiranno un aumento di L. 150 a posto, meno che per i piroscafi appartenenti alla terza categoria.

Art. 3.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

La categoria dei piroscafi risulta in via provvisoria dalla seguente tabella:

| Piroscafi | Compagnia di navigazione | Categoria |
|---|---|---|
| | *Linea del Nord America.* | |
| Saturnia | Cosulich | 1ª |
| Conte Biancamano | Lloyd Sabaudo | 1ª |
| Conte Grande | Lloyd Sabaudo | 1ª |
| Conte Rosso | Lloyd Sabaudo | 1ª |
| Conte Verde | Lloyd Sabaudo | 1ª |
| Augustus | Navigazione Generale Italiana | 1ª |
| Duilio | Navigazione Generale Italiana | 1ª |
| Giulio Cesare | Navigazione Generale Italiana | 1ª |
| Orazio | Navigazione Generale Italiana | 1ª |
| Roma | Navigazione Generale Italiana | 1ª |
| Virgilio | Navigazione Generale Italiana | 1ª |
| Vulcania | Cosulich | 1ª |
| Presidente Wilson | Cosulich | 2ª |
| Colombo | Navigazione Generale Italiana | 2ª |
| Patria | Cyprien Fabre | 2ª |
| Providence | Cyprien Fabre | 2ª |

*Linea del Sud America.*

| | | |
|---|---|---|
| Saturnia | Cosulich | 1ª |
| Conte Biancamano | Lloyd Sabaudo | 1ª |
| Conte Grande | Lloyd Sabaudo | 1ª |
| Conte Rosso | Lloyd Sabaudo | 1ª |
| Conte Verde | Lloyd Sabaudo | 1ª |
| Augustus | Navigazione Generale Italiana | 1ª |
| Duilio | Navigazione Generale Italiana | 1ª |
| Giulio Cesare | Navigazione Generale Italiana | 1ª |
| Orazio | Navigazione Generale Italiana | 1ª |
| Roma | Navigazione Generale Italiana | 1ª |
| Virgilio | Navigazione Generale Italiana | 1ª |
| Martha Washington | Cosulich | 2ª |
| Presidente Wilson | Cosulich | 2ª |
| Principessa Giovanna | Lloyd Sabaudo | 2ª |
| Principessa Maria | Lloyd Sabaudo | 2ª |
| Colombo | Navigazione Generale Italiana | 2ª |
| Taormina | Navigazione Generale Italiana | 2ª |
| Florida | S. G. Transports Maritimes | 2ª |
| Belvedere | Cosulich | 3ª |
| Formosa | Lloyd Latino | 3ª |
| Pincio | Lloyd Latino | 3ª |
| Valdivia | Lloyd Latino | 3ª |
| Maria Cristina | Lloyd Sabaudo | 3ª |
| Re d'Italia | Lloyd Sabaudo | 3ª |
| Caprera | Navigazione Generale Italiana | 3ª |
| Città di Genova | Navigazione Generale Italiana | 3ª |
| Ammiraglio Bettolo | Transatlantica Italiana | 3ª |
| Cesare Battisti | Transatlantica Italiana | 3ª |
| Leonardo da Vinci | Transatlantica Italiana | 3ª |
| Nazario Sauro | Transatlantica Italiana | 3ª |
| Alsina | S. G. Transports Maritimes | 3ª |
| Mendoza | S. G. Transports Maritimes | 3ª |
| Plata | S. G. Transports Maritimes | 3ª |

*Per il Centro America.*

| | | |
|---|---|---|
| Orazio | Navigazione Generale Italiana | 1ª |
| Virgilio | Navigazione Generale Italiana | 1ª |

Roma, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

*Il direttore generale*: LOJACONO.

(554)

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

**Concessione della miniera di grafite « Garnier ».**

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, in data 3 novembre 1928 Anno VII, registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1928, al registro n. 8 Ministero economia nazionale, foglio n. 104, ed all'Ufficio del registro di Roma, atti pubblici, il 28 novembre 1928, vol. 466, n. 2408, alla Ditta Cav. Gio. Tron Eredi, con sede a Perosa Argentina, è stata concessa la facoltà di coltivare per anni trenta la miniera di grafite « Garnier » sita in territorio di Roure e Meano, provincia di Torino.

Superficie della concessione: ettari 388.98.22.

(539)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Dichiarazione di Consorzio di bonifica di 2ª categoria ed approvazione dello statuto del « Consorzio di bonifica della Bassa Lodigiana ».**

Con decreto n. 8070 del 4 dicembre 1928-VII, il Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 138 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, ha dichiarato Consorzio di bonifica di 2ª categoria con la denominazione di « Consorzio di bonifica della Bassa Lodigiana » l'antico Consorzio idraulico « Comprensorio lodigiano per gli argini dei fiumi Po e Lambro e dei colatori Mortizza e Gandiolo » con sede a Codogno (Milano).

Con lo stesso decreto il Ministero ha approvato il nuovo statuto dell'Ente deliberato dal Consiglio di amministrazione il 15 luglio 1927, modificandone d'ufficio:

1° l'art. 5 per aggiungere, nell'enumerazione degli organi consorziali, la presidenza, a norma dell'art. 58 del testo unico;

2° gli articoli 36 e 54 per sopprimere le disposizioni che, in contrasto con le norme del citato testo unico, attribuiscono al prefetto la competenza a decidere sui ricorsi contro le deliberazioni in generale degli organi consorziali;

3° l'art. 50 per chiarire che i criteri di classifica dei terreni, dopo la deliberazione dell'assemblea generale, devono essere approvati dal Ministero, e per stabilire che, in via provvisoria, il riparto delle spese di bonifica sarà effettuato in ragione di superficie, sin tanto che non sia adottato altro indice del grado d'interesse.

(540)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 42.

**Media dei cambi e delle rendite**
**dell'11 dicembre 1928 - Anno VII**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 74.61 | Belgrado | 33.67 |
| Svizzera | 367.93 | Budapest (Pengo) | 3.33 |
| Londra | 92.64 | Albania (Franco oro) | 365.75 |
| Olanda | 7.672 | Norvegia | 5.10 |
| Spagna | 309.02 | Russia (Cervonetz) | 98 — |
| Belgio | 2.656 | Svezia | 5.11 |
| Berlino (Marco oro) | 4.553 | Polonia (Sloty) | 215 — |
| Vienna (Schillinge) | 2.688 | Danimarca | 5.10 |
| Praga | 56.65 | | |
| Romania | 11.45 | Rendita 3.50 % | 72.05 |
| Peso Argentino Oro | 18.20 | Rendita 3.50 % (1902) | 67.075 |
| Peso Argentino Carta | 8 — | Rendita 3 % lordo | 45.325 |
| New York | 19.087 | Consolidato 5 % | 83.95 |
| Dollaro Canadese | 19.06 | Obbligazioni Venezie 3.50 % | 74.80 |
| Oro | 368.29 | | |

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA MARINA

**Aumento del numero dei posti messi a concorso per sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Visto il R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755;

Considerato essersi verificate le condizioni richieste dall'art. 2, n. 1, del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;

Tenuto conto del parere favorevole del Ministro per le finanze;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1928, registro n. 2 Marina, foglio n. 9, che approva la notificazione di concorso per la nomina di sette sottotenenti in servizio permanente nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Decreta:

Il concorso per 7 posti per la nomina a sottotenente in servizio permanente nel Corpo di commissariato militare marittimo è esteso a numero 10 posti.

E' in facoltà del Ministero di poter coprire con candidati risultati idonei e classificati oltre i primi dieci, i posti che si rendessero eventualmente vacanti fino al 31 dicembre 1928.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

(548)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.